



COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO
PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 5 di data 04.03.2021

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del libro III, titolo I, capo II del codice civile, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché della legislazione e regolamentazione provinciale, ha per oggetto il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla cremazione, sulla dispersione e affido delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2 – Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di governo. Egli svolge dette funzioni delegandole di norma al personale dell'ufficio comunale competente. Rimangono in capo al Sindaco le funzioni di autorità sanitaria locale.
2. I servizi funerari e cimiteriali costituiscono, come previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 (Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale) un servizio pubblico locale a rilevanza sociale, la cui gestione da parte dei comuni avviene secondo le forme e le modalità previste dall'ordinamento regionale e provinciale fermo restando le attribuzioni demandate all'Azienda provinciale per i servizi sanitari.
3. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008 n. 5-112/Leg, svolge compiti di natura igienico-sanitaria specificatamente indicati dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e presta attività di assistenza e consulenza nei confronti del Comune circa le attività in materia funeraria di competenza di quest'ultimo.

Articolo 3 – Gestione dei servizi e responsabilità

1. Il Comune garantisce la gestione dei seguenti servizi: gestione e custodia dei cimiteri, operazioni cimiteriali, camere mortuarie, recupero salme dalla pubblica via in una delle forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi della normativa vigente, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere fermo restando le attribuzioni demandate all'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari.
2. Il Comune garantisce che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4 – Servizi gratuiti ed a pagamento

1. I servizi cimiteriali sono a pagamento con l'applicazione delle tariffe secondo la disciplina generale e negli importi aggiornati nel tempo dagli organi comunali competenti.
2. Sono inoltre a pagamento le prestazioni previste come tali dalle norme nazionali.
3. Le spese sono anticipate dal Comune nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei famigliari, con diritto di rivalsa sugli eredi e sui redditi delle persone obbligate a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile, fatta salva motivata rinuncia parziale o totale all'azione da parte della giunta comunale.
4. Colui che si presenta per richiedere un servizio o per concordare le modalità di sepoltura, si presume agisca per sé e in nome e per conto di tutti i famigliari interessati.
5. Il Comune può pattuire con la ditta a cui vengono affidati i servizi cimiteriali esternalizzati il corrispettivo per servizi non in esclusiva svolti su chiamata direttamente per conto dei richiedenti con esonero del Comune da ogni responsabilità.

Articolo 5 – Servizi per gli sconosciuti o per i quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari e per gli indigenti

1. Il Comune provvede al trasporto funebre e alla fornitura del cofano mortuario (bara o cassa) per tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti alcun famigliare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale, secondo le tariffe in vigore, viene recuperato ponendolo a carico dei famigliari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile. In caso di mancato pagamento il Comune è tenuto ad avviare la procedura di recupero coattivo ai sensi delle norme vigenti.
2. Ugualmente si procede ove i famigliari si trovino in stato di indigenza e ne facciano domanda. Lo stato di indigenza va dichiarato nella domanda e va successivamente accertato dall'Amministrazione comunale. Ove l'accertamento sia negativo si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni fornite secondo le tariffe in vigore.
3. Il feretro fornito sarà fra quelli più economici, nel rispetto comunque di uniformi criteri di sobrietà e decoro. Il trasporto e il funerale avvengono con le stesse modalità dei servizi a pagamento.

Articolo 6 – Tariffe

1. Le tariffe per i servizi cimiteriali e per le concessioni cimiteriali a carico dell'utenza potranno essere aggiornate, qualora necessario, con provvedimento della Giunta Comunale.
2. La tariffa può essere articolata ad importo fisso, ad importo percentuale o a copertura totale dei costi sostenuti e documentati per singolo servizio.
3. La tariffa di concessione deve essere pagata dal concessionario di norma in via anticipata presso il Tesoriere Comunale.

Articolo 7 – Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'ufficio comunale competente sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse:
 - a) i registri di cui all'articolo 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 di tutti i cimiteri comunali;
 - b) copia del presente Regolamento;
 - c) la planimetria dei cimiteri comunali con gli spazi soggetti a esumazione ordinaria;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali;

Articolo 8 – Atti riservati

1. Presso l'ufficio comunale sono conservate le copie dei certificati necroscopici relativi ai

decessi avvenuti nel territorio comunale come pure la documentazione relativa alle prestazioni cimiteriali.

2. Le notizie riguardanti le cause di morte sono atti riservati, sui quali i dipendenti comunali sono tenuti al segreto d'ufficio.
3. I documenti contabili relativi al pagamento delle prestazioni possono essere rilasciati in copia solo a colui che ha effettuato il pagamento stesso o ai suoi eredi.

Articolo 9 – Lutto cittadino ed esequie pubbliche

1. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività oppure in caso di eventi mortali provocati da avvenimenti catastrofici od eccezionali, che abbiano portato lutto nelle famiglie del Comune. Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei famigliari, la celebrazione delle esequie pubbliche.
2. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dai palazzi municipali. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.
3. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico, ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade del Comune indicate dal Sindaco, e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco pronuncia l'orazione funebre. Durante la cerimonia funebre viene portato lo stendardo del Comune parato a lutto.
4. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a carico del Comune.
5. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone non cittadine ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vivo cordoglio.
6. Il lutto cittadino e le esequie pubbliche sono sempre decretati dal Vicesindaco per il decesso del Sindaco in carica.
7. Per il decesso dei consiglieri e assessori in carica e di coloro che abbiano rivestito la carica di Sindaco, è disposto il servizio d'onore costituito da vigili urbani in alta uniforme o vigili del fuoco volontari dei corpi di riferimento.
8. Il Sindaco dispone la pubblicazione di necrologi secondo il suo apprezzamento e le consuetudini locali. Può altresì esprimere la partecipazione del Comune con corone di fiori munite dei nastri cittadini.

Articolo 10 – Autorizzazione al seppellimento

1. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma dell'art. 74 del Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile approvato con D.P.R. 396 dd. 03.11.2000. La medesima autorizzazione è necessaria per le parti di cadavere ed ossa umane.
2. Per l'inumazione e la tumulazione occorre il certificato dell'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23. Tali atti saranno ritirati dal gestore dei servizi cimiteriali alla consegna di ogni singolo cadavere.
3. L'identificazione del cadavere potrà essere effettuata da personale comunale o dal personale incaricato al trasporto.

Articolo 11 – Feti, prodotti abortivi e nati morti

1. I medici e le ostetriche hanno l'obbligo di notificare allo Stato Civile i prodotti del concepimento espulsi dopo il 6° mese di gravidanza, ed i nati morti dopo il 7° mese fino al

termine della gestazione. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni del D.P.R. 396 dd. 03.11.2000, sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le prescrizioni stabilite negli articoli da 1 a 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Nella dichiarazione verrà indicata l'età di vita intra-uterina, il sesso se riconoscibile, e le cause certe o probabili della morte del feto e quelle dell'aborto. Nel cimitero si dovrà riservare uno spazio per il seppellimento dei prodotti del concepimento dopo il quarto mese e dei nati morti.
3. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23.
4. A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
5. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Articolo 12 – Registro autorizzazioni al seppellimento

1. Il gestore dei servizi cimiteriali, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art.10; egli inoltre iscrive cronologicamente sopra apposito registro le operazioni cimiteriali effettuate.
2. Sul registro devono essere indicate:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione alla sepoltura, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione trasporto di cadaveri o di ceneri.

Articolo 13 – Controllo dei registri

1. I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
2. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il gestore dei servizi cimiteriali.

CAPO II – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Articolo 14 – Denuncia di morte

1. I famigliari, i direttori di istituti, di ospedali, e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso.
2. All'atto della denuncia devono indicare esattamente il luogo, il giorno e l'ora in cui

avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età, sesso, Stato Civile, domicilio ecc., del defunto, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

3. Tempestivamente devono essere resi noti al gestore dei servizi cimiteriali la tipologia di operazione cimiteriale richiesta, il cimitero di riferimento e l'orario della cerimonia funebre per consentire l'esecuzione dei lavori di competenza.

Articolo 15 – Notizie di morte

1. All'infuori dei casi contemplati dall'art. 14, chiunque ha notizia di decesso naturale o accidentale o delittuoso di persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie utili per stabilire le cause di morte.

Articolo 16 – Doveri dei medici

1. A termini della lettera a) dell'art. 103 del R.D. 1265/1934, tutti gli esercenti la professione di medico devono in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro scienza e coscienza ne è stata la causa. La denuncia della causa di morte deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento di decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'Istituto centrale di Statistica.
2. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.
3. L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale dello Stato Civile è pure fatto ai medici incaricati di eseguire le autopsie disposte dall'Autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico. In tali casi si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli artt. 39 o 45 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. Nel caso di morte di persona, cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13.2.1964, n. 185.
5. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

Articolo 17 – Casi di morte su suolo pubblico

1. Nei casi di morte su suolo pubblico o, per accidente, anche in luogo privato, quando risultano segni o indizi di morte violenta, o vi è ragione di sospettarla per altre circostanze, non si può inumare, tumulare o cremare il cadavere se non dopo che il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico, ha redatto il processo verbale sullo stato del cadavere, sulle circostanze relative alla morte e sulle notizie che ha potuto raccogliere circa il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del defunto.
2. Nel caso sussista un sospetto od indizio di reato valutato dallo stesso magistrato, la sepoltura potrà avvenire solo su rilascio del nulla osta al seppellimento.
3. Nel caso non sussista un sospetto od indizio di reato, l'Ufficiale dello Stato Civile può provvedere ad autorizzare il seppellimento.
4. Il trasporto di cadaveri in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati viene autorizzata dalla pubblica autorità che dispone il trasporto, rilasciandone una copia all'incaricato del trasporto e una al Sindaco del Comune di decesso. Il Sindaco ove è avvenuto il decesso è tenuto ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 10

settembre 1990, n. 285, ad autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione o dall'obitorio (anche se situato fuori dal proprio Comune) al luogo di sepoltura.

5. In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della pubblica autorità (Autorità giudiziaria, carabinieri, polizia di Stato), il Comune del luogo ove è avvenuto il decesso è tenuto a prestare gratuitamente il servizio di trasporto fino al locale identificato dal Comune come deposito di osservazione o, se è il caso, all'obitorio, assumendo il conseguente onere a carico del bilancio comunale. Il servizio trasporto presenta infatti caratteristiche di pubblico interesse e di servizio indispensabile dettate dalla necessità di liberare la pubblica via o altri luoghi pubblici e privati per garantire la salute pubblica della collettività.

Articolo 18 – Rinvenimento parti di cadavere

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza. Il Sindaco incarica dell'esame delle parti rinvenute il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti all'Autorità giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Articolo 19 – Medico necroscopo

1. Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco fa effettuare l'accertamento dal medico necroscopo, il quale è tenuto a rilasciare il certificato scritto del sopralluogo e delle constatazioni eseguite.
2. Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate dai medici dipendenti dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari allo scopo incaricati.
3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dall'APSS ed a questa riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.
4. La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, e comunque non dopo le trenta ore. Il Medico ha il compito di accertare la morte redigendo il certificato di cui all'art. 141 sull'ordinamento dello Stato Civile.

Articolo 20 –Morte presumibilmente non dovuta a causa delittuosa

1. Se dal processo verbale sullo stato del cadavere risulta che la morte accertata non è presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco, o funzionario da egli delegato autorizzerà le pratiche richieste per il trasporto, per la sepoltura, per l'imbalsamazione o per la cremazione nei modi e forme che saranno adottati al riguardo, sentito l'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23.

Articolo 21 –Morte presumibilmente dovuta a causa delittuosa

1. Se dal processo verbale sullo stato del cadavere risulta che la morte accertata è presumibilmente dovuta a causa delittuosa, l'autorizzazione alle pratiche di cui all'articolo precedente sarà subordinata al nulla-osta dell'Autorità giudiziaria. In questa ipotesi la salma sarà lasciata nel luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino che l'Autorità stessa non avrà date le opportune disposizioni.

CAPO III – DEPOSITI E PERIODO DI OSSERVAZIONE, OBITORI E CAMERE ARDENTI

Articolo 22 – Depositi di osservazione, obitori e camere ardenti

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione, all'obitorio o eventuale camera ardente in

locali idonei nell'ambito dei cimiteri comunali oppure in apposite strutture convenzionate con il Comune. Il deposito di osservazione e l'obitorio hanno le funzioni, rispettivamente individuate, degli articoli 12 e 13 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Comune ovvero dalla pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata, o infine, direttamente dall'Autorità giudiziaria o dal competente servizio dell'Azienda sanitaria locale.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee. Previo riconoscimento è consentito l'accesso e la permanenza dei famigliari.
4. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate secondo le prescrizioni dell'Autorità sanitaria locale.
6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Azienda sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti ed in conformità con le specifiche disposizioni.
7. La funzione di deposito di osservazione può essere svolta anche presso l'abitazione privata in cui è avvenuto il decesso nel caso in cui i famigliari intendano ivi allestire la camera ardente ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg.. E' consentito, inoltre, su richiesta dei famigliari e sentita l'Azienda sanitaria locale, l'allestimento della camera ardente presso un'abitazione privata o una struttura pubblica qualora non ostino ragioni di salute pubblica, anche nei casi di decessi avvenuti fuori Comune.
8. Non è ammesso il trasporto di una salma da un'abitazione all'altra senza autorizzazione del Sindaco.

Articolo 23 – Periodo di osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2.12.1975, n. 644, e successive modificazioni.

Articolo 24 – Caso di morte improvvisa

1. Nei casi di morte improvvisa, ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Articolo 25 – Caso di morte per malattia infettiva

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta dell'APSS, il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione a meno di 24 ore. Potrà ordinarne anche il trasporto urgente in carro apposito chiuso alla camera mortuaria di cui all'art. 22 per il periodo d'osservazione di Legge, disponendo per la disinfezione dei locali d'abitazione del defunto.

Articolo 26 – Cadaveri ricevibili nel deposito di osservazione

1. Nel deposito di osservazione di cui all'art. 22 possono riceversi e tenersi in osservazione le salme:
 - a) di persone morte in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso il mantenimento per il periodo di osservazione prescritto;
 - b) di persone morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o luogo pubblico, dove non possono essere lasciate;
 - c) di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per riconoscimento.

Articolo 27 – Assistenza e sorveglianza

1. I parenti e chi ne assume le veci potranno assistere i cadaveri di cui alle lettere a) e b) dell'art. 26.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

CAPO IV – FERETRI

Articolo 28 – Deposizione della salma nel cofano funebre

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretri aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 30.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma. Nel caso in cui madre e neonato siano morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, entrambi possono essere richiusi in uno stesso feretro. La salma deve essere collocata nella cassa rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola.
3. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
4. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'Azienda sanitaria detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 29 – Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta a cura del personale incaricato del trasporto funebre decorso il periodo di osservazione.
2. L'osservanza delle normative previste per la chiusura del feretro, l'idoneità del feretro ed il trasporto della salma sono certificate dall'incaricato al trasporto mediante una dichiarazione che ne attesti, sotto la propria responsabilità, la corretta esecuzione. Tale attestazione seguirà la salma per trasporti fuori dal Comune e una copia sarà custodita presso gli uffici comunali.

Articolo 30 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei relativi materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e sono quelli stabiliti dalla vigente normativa e così determinati:
 - a) per l'inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

- b) per la tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di legge;
 - c) per trasporti da Comune a Comune con percorso inferiore ai 100 km:
 - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, comma 5 e 13, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - d) per trasporti da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente;
 - e) per trasporti all'estero o dall'estero:
 - si applicano gli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - f) cremazione:
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a) del presente articolo, per trasporti interni al Comune di decesso o per trasporto in Comune con percorso inferiore ai 100 km;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) del presente articolo in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa salvo quanto altro consentito dalle normative.
 3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura sono accertati dall'Autorità sanitaria, la quale può prescrivere il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica zincata.
 4. Se la salma proviene da altro Comune deve essere accompagnata da apposita certificazione incluso il verbale o attestazione di chiusura, prodotto in alternativa o da chi ha effettuato il trasporto o dall'ufficio del Comune di partenza. Se nel trasferimento è stato utilizzato il manufatto in materiale biodegradabile denominato "barriera" certificato dal Ministero della sanità e la salma è destinata a sepoltura in terra, tale operazione può avvenire senza ulteriori aggravii, diversamente dovranno essere apportati idonei accorgimenti al fine di garantire la mineralizzazione della salma.
 5. Nell'inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
 6. Sia la cassa di legno che quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. È consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della decomposizione.

Articolo 31 – Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO V – TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 32 – Definizione del trasporto funebre

1. I trasporti funebri si definiscono come segue:

- a) trasporti entro il territorio comunale: trasferimento della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio fino al cimitero o al luogo ove si svolgono le esequie; si eseguono in forma privata con esclusione di cortei di persone a piedi o di autovetture;
- b) trasporti nell'ambito di cerimonie funebri: avvengono in forma ufficiale e con la possibilità di costituzione di un corteo di persone a piedi a norma degli articoli seguenti;
- c) trasporti da e per altri comuni: si eseguono in forma privata con esclusione di cortei, scegliendo il percorso più diretto per il raggiungimento della località di destinazione.

Articolo 33 – Autorizzazione al trasporto

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune o fuori del Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Articolo 34 – Modalità dei trasporti

1. I trasporti funebri si eseguono con la salma deposta nel feretro. Durante il periodo di osservazione il trasporto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Per gli altri trasporti e per i funerali la salma è deposta nel feretro debitamente chiuso.
2. In deroga a quanto prescritto al comma 1, per i trasferimenti nell'ambito comunale dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alle camere ardenti o all'obitorio nonché per i trasporti ordinati dall'Autorità giudiziaria, in luogo del feretro può essere utilizzato un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

Articolo 35 – Carri funebri e autorimesse

1. I carri funebri devono essere sempre in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia.
2. Durante i trasferimenti funebri il vano contenente il feretro deve essere chiuso da apposite tendine in modo da non esporlo alla vista del pubblico.
3. Il Comune potrà far accertare periodicamente l'idoneità dei carri funebri degli operatori privati, come da certificazione rilasciata dalla competente Azienda sanitaria locale.
4. Le rimesse dei carri funebri devono essere dotate di servizi di pulizia e disinfezione.

Articolo 36 – Cortei e cerimonie funebri

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve o comunque i tragitti di consuetudine, dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.
2. Tanto nel caso dell'articolo precedente, quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto possibile, percorrere la strada più corta.
3. I cortei di notevole lunghezza devono lasciare il passo ai veicoli di emergenza e di pubblica sicurezza. In ogni caso è vietato fermare, disturbare e interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
4. Nelle cerimonie funebri non sono ammesse manifestazioni che non siano in accordo con la solennità e decoro dei cimiteri.

Articolo 37 – Trasporti extra comunali

1. Le partenze per i trasporti fuori Comune o all'estero possono avvenire dal luogo dove è

stata allestita la camera ardente. Il personale della ditta incaricata provvede alle operazioni di chiusura del feretro, alla saldatura della cassa di zinco, alla chiusura dell'involucro barriera ed al caricamento del feretro sul carro funebre. I famigliari possono assistere alle operazioni. Le modalità e gli orari di svolgimento delle operazioni sono concordate di volta in volta dall'ufficio comunale preposto.

2. Gli arrivi di salme da fuori Comune avvengono presso il luogo ove sono previste le esequie. Il personale comunale provvede al ritiro dei documenti di trasporto.
3. Il trasporto verso un altro Comune è autorizzato dal Sindaco o suo delegato; nell'autorizzazione sono specificate le eventuali soste per esequie e cerimonie. All'autorizzazione sono allegati:
 - a) Il permesso di seppellimento;
 - b) l'attestazione da cui risulti l'identificazione del defunto, la corrispondenza del feretro alla normativa vigente, l'eventuale presenza del cofano di zinco, o di materiale denominato "barriera" autorizzato dal Ministero della Sanità, l'eventuale esecuzione di pratiche conservative, l'eventuale causa di morte per malattia infettiva – diffusiva e l'avvenuta consegna all'incaricato del trasporto.
4. In caso di trasporto per cremazione, l'autorizzazione al trasporto verso l'impianto di cremazione è rilasciata contestualmente all'autorizzazione alla cremazione.
5. Il trasporto delle ceneri o dei resti mortali non richiede le precauzioni igieniche previste per le salme e la stesura della attestazione di cui sopra.

Articolo 38 – Trasporti da e per l'estero e da e per comuni distanti più di Km. 100

1. Per il trasporto all'estero, o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune che disti più di 100 km, per essere inumate, tumulate o cremate, le salme dovranno essere racchiuse in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di legno massiccio e dovranno essere osservate scrupolosamente, anche per quanto riguarda il confezionamento del feretro, le disposizioni dell'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.
3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.
4. Per il trasporto all'estero, l'autorizzazione è emessa dall'Autorità governativa sulla base delle convenzioni internazionali in vigore.
5. Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg, nell'ambito del territorio provinciale, per il trasporto da Comune a Comune, la salma non viene sottoposta al trattamento antiputrefattivo previsto dall'art. 32 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 39 – Richiamo alla convenzione internazionale di Berlino

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10.2.1937 approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 10.7.1937 n. 1379, che prevede il rilascio del passaporto di polizia mortuaria si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la convenzione 28.4.1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16.6.1938 n. 1055.

3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso stati non aderenti alla citata convenzione di Berlino, si fa riferimento agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. Le funzioni inerenti il passaporto mortuario sono svolte dal Comune ove è avvenuto il decesso nel rispetto di quanto stabilito all'art. 5 del DPP. 5-112/2008.

Articolo 40 – Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, ferme restando le autorizzazioni di cui all'articolo 33, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme.

TITOLO II – CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I – CIMITERI

Articolo 41 – Cimiteri comunali e vigilanza

1. Il Comune di Pieve di Bono-Prezzo provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri comunali:
 - a) Cimitero di Agrone
 - b) Cimitero di Creto
 - c) Cimitero di Por
 - d) Cimitero di Prezzo
2. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune.
5. Il Comune garantisce la gestione dei seguenti servizi: gestione e manutenzione dei cimiteri, operazioni cimiteriali, camere mortuarie, recupero salme dalla pubblica via in una delle forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi della normativa vigente, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere fermo restando le attribuzioni demandate all'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari.
6. Competono esclusivamente al Comune le operazioni cimiteriali e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
7. L'Azienda sanitaria locale controlla, dal punto di vista igienico-sanitario, il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
8. Al fine di ottimizzare la gestione cimiteriale e nell'ottica di perseguire il contenimento degli spazi cimiteriali, evitando ampliamenti eccessivi a discapito del territorio, il Comune può individuare strategie alternative rivolte a contenere i costi, anche avvalendosi delle possibilità ammesse dalla legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 "Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale" e dal decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg.

Articolo 42 – Ammissione nei cimiteri comunali

1. Nei cimiteri di Pieve di Bono-Prezzo, salvo richieste di altra destinazione, sono ricevute e sepolte, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione:
 - a) le salme di persone decedute nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la

- residenza;
- b) le salme di persone decedute fuori Comune, ma aventi in esso, in vita la residenza o ivi siano nate o siano state in esso residenti o iscritte all'AIRE del Comune.
 - c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto ad una sepoltura privata di famiglia nel cimitero stesso;
 - d) i nati morti e i prodotti del concepimento, di cui all'art. 7 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - e) le ceneri e i resti mortali delle persone sopra elencate;
2. Su domanda il Sindaco può autorizzare la sepoltura nei cimiteri del Comune di salme di persone non residenti in vita in Pieve di Bono-Prezzo anche in casi diversi da quelli previsti dai commi precedenti qualora i famigliari prospettino particolari motivi e situazioni personali richiedenti risposta umanitaria e non formale.
 3. Si intende sufficiente motivazione la residenza anche temporanea in questo Comune della persona defunta, di un parente o per un particolare legame del defunto con la comunità del Comune di Pieve di Bono-Prezzo.
 4. Le fattispecie di cui sopra si applicano anche alle cremazioni, dispersioni delle ceneri, e sepoltura delle ceneri.
 5. Le autorizzazioni di cui sopra devono tenere conto delle esigenze connesse alla gestione dei cimiteri.
 6. Su richiesta espressa per iscritto dalla maggioranza dei parenti del defunto individuati ai sensi dell'art. 433 del codice civile, è possibile autorizzare ai residenti in vita nel Comune di Pieve di Bono-Prezzo la sepoltura a scelta in uno dei quattro cimiteri. L'iter autorizzativo deve tener conto delle esigenze connesse alla gestione dei cimiteri.

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 43 – Disposizioni generali

1. I cimiteri hanno uno o più campi destinati alle inumazioni ordinarie con limite di rotazione minimo decennale.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri e le misure rispettive sono determinate in conformità alla normativa provinciale e nazionale vigente.
3. Possono essere istituiti anche reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti di persone di culto diverso da quello cattolico o appartenenti a comunità straniere.

Articolo 44 – Destinazioni cimiteriali

1. Il cimitero del Creto comprende:
 - a. Campo Comune destinato alle inumazioni ordinarie decennali;
 - b. Loculi individuali per tumulazioni;
 - c. Cellette ossario-cinerarie;
 - d. Tombe di famiglia;
 - e. Ossario Comune;
 - f. Un'area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri;
 - g. Campo di mineralizzazione.
2. Il cimitero di Por è composto:
 - a. Campo Comune destinato alle inumazioni ordinarie decennali;
 - b. Cellette ossario – cinerarie;
 - c. Ossario Comune.
3. Il cimitero di Agrone è composto:

- a. Campo Comune destinato alle inumazioni ordinarie decennali.
- 4. Il cimitero di Prezzo comprende:
 - a. Campo Comune destinato alle inumazioni ordinarie decennali;
 - b. Cellette ossario-cinerarie;
 - c. Tombe di famiglia;
 - d. Ossario Comune;
 - e. Cinerario Comune.

CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 45 – Inumazione

1. Le sepolture per inumazione nei cimiteri di Pieve di Bono-Prezzo sono ordinarie in campo Comune ed hanno una durata minima di 10 anni computati dal giorno del seppellimento. Le sepolture sono assegnate gratuitamente salvo il pagamento della tariffa relativa alle spese per le operazioni di inumazione e successiva esumazione ordinaria nella misura fissata dall'Amministrazione comunale.
2. Le inumazioni nei campi comuni a rotazione avvengono partendo da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità secondo l'ordine dei funerali celebrati. Le inumazioni nel cimitero della frazione di Agrone sono effettuate come di consuetudine e pertanto le nuove fosse sono scavate negli spazi occupati dalle più antiche sepolture.
3. Nella fossa può essere inumato un solo feretro. Nelle fosse a inumazione oltre al feretro è ammessa la collocazione dei resti mortali o delle ceneri in apposite urne e cassetine, nel numero massimo di due complessive, secondo le disposizioni dettate dagli articoli 48 e 49 del Regolamento.
4. Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg., le fosse per l'inumazione delle salme devono avere una profondità non inferiore a metri 1,50. La distanza fra le fosse, valutata dal Comune tenendo conto in particolare anche delle necessità di gestione futura del cimitero, deve essere di almeno metri 0,30 da ogni lato.
5. Per quanto attiene alle caratteristiche delle casse, si applicano le norme di cui all'articolo 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 46 – Fosse singole

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso nel feretro ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti nella medesima fossa.

Articolo 47 – Modalità di sepoltura per inumazione

1. L'operazione per calare nella fossa un feretro sarà fatta con la massima cura, rispetto e decenza con corde o a braccia o con mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa questa verrà subito riempita.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. È pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc..
4. Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, è consentita l'inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone.

Articolo 48 – Interramento di urne cinerarie

1. Le urne cinerarie possono essere interrate, se contenute in contenitore avente almeno le dimensioni minime interne cm. 30x30x30, di materiale resistente all'azione degli agenti

atmosferici, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare l'entrata di liquidi.

2. La sepoltura diretta di un'urna cineraria a contatto del terreno presuppone che l'urna debba essere di materiale biodegradabile e inoltre che il defunto abbia espresso tale volontà per iscritto, consentendo la dispersione delle ceneri nel terreno.
3. Nella tomba del defunto inumato è consentita la collocazione di un'urna cineraria anche di soggetto senza vincoli di parentela, purché venga acquisito il consenso scritto da parte della maggioranza dei parenti del de cuius individuati secondo l'art. 433 del codice civile.
4. Tale casistica non andrà a modificare la normale rotazione cimiteriale.
5. È obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 fra l'urna ed il piano di campagna del campo.
6. L'interramento di urna cineraria deve essere autorizzato dal Sindaco del luogo di seppellimento ed è regolamentato dalle norme previste per le inumazioni in campo Comune.

Articolo 49 – Interramento resti mortali

1. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili, qualora non vengano depositate nell'ossario Comune o non siano oggetto di concessione cimiteriale, devono essere raccolte in una cassetta di zinco o di altro materiale refrattario, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
2. Nella tomba del defunto inumato è consentita la collocazione di una cassetta ossario anche di soggetto senza vincoli di parentela, purché venga acquisito il consenso scritto da parte della maggioranza dei parenti del de cuius individuati secondo l'art. 433 del codice civile.
3. Tale casistica non andrà a modificare la normale rotazione cimiteriale.
4. È obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 fra la cassetta ossario ed il piano di campagna del campo.
5. L'interramento delle ossa umane e degli altri resti mortali assimilabili deve essere autorizzato dal Sindaco del luogo di seppellimento ed è regolamentata dalle norme previste per le inumazioni in campo Comune.

Articolo 50 – Durata dell'interramento di urne cinerarie e resti mortali

1. L'interramento dei resti mortali o urne cinerarie non è soggetto a concessione. Con le esumazioni ordinarie le fosse liberate dai resti del precedente feretro si utilizzano per nuove inumazioni. Nel caso contengano urne cinerarie o resti mortali, questi vengono esumati indipendentemente dal periodo di permanenza nel terreno e collocati nel cinerario Comune o ossario Comune o previa concessione nelle cellette ossario-cinerarie.
2. Per le ceneri è possibile effettuare anche un affidamento famigliare.

Articolo 51 – Fiori, aiuole e arbusti

1. Sulle tombe nei campi comuni si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e con i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo Comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.
2. È compito e cura del personale comunale, quando le corone di fiori usate per il funerale siano appassite, provvedere al loro smaltimento negli appositi contenitori della nettezza urbana, se non vi provvedono i famigliari del defunto.

Articolo 52 – Cippo

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta da un cippo o altra opera, costituita da

materiale resistente agli agenti atmosferici, portante le generalità del defunto fornita e messa in opera dal privato o, in mancanza, dal Comune, il quale provvede ad addebitare il costo agli eredi. Quando il terreno sarà assestato il cippo o altra opera possono essere sostituiti da un copritomba e/o una lapide aventi caratteristiche e dimensioni conformi a quanto stabilito dall'art. 78 del presente Regolamento. L'onere e la cura di tali opere restano a carico dei privati.

2. La sepoltura all'interno dei cimiteri non è soggetta né a concessione né ad autorizzazione comunale per la posa di lapidi, targhe ed epigrafi che rispettino le norme e le caratteristiche standard prescritte dal presente Regolamento.

Articolo 53 – Cippi per indigenti

1. Nel caso di persona indigente il Comune, su richiesta dei famigliari, provvederà a proprie spese a collocare in modo definitivo sulla tomba il cippo con l'impiego di materiali lapidei più economici.
2. Lo stato di indigenza va dichiarato nella domanda e va successivamente accertato dall'Amministrazione comunale. Ove l'accertamento sia negativo si procede al recupero delle spese.

Articolo 54 – Procedura per inadempienti

1. La mancata collocazione della lapide o del cippo previsto dal Regolamento da parte dei famigliari entro il tempo massimo di 18 mesi decorrenti dalla data del decesso, darà luogo alla verifica da parte del Comune delle intenzioni dei famigliari. L'informativa dovrà essere redatta per iscritto e debitamente notificata. Nella stessa dovrà essere fatta menzione della possibilità di usufruire gratuitamente della fornitura del cippo di cui all'art. 53 in caso di sussistenza della condizione di indigenza.
2. In mancanza di un qualsiasi pronunciamento dei famigliari, il Comune provvederà ad adottare apposita ordinanza ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 con rivalsa di spesa verso i parenti più prossimi individuati ai sensi dell'art. 433 del codice civile.
3. Il tal caso verrà collocato sulla tomba il cippo di cui all'art. 53 del presente Regolamento.

Articolo 55 – Tumulazione

1. Le tumulazioni sono le deposizioni di feretri, cassetine ossario o urne cinerarie in opere murarie.
2. I loculi e le cellette devono essere murati subito dopo la deposizione del feretro, dell'urna cineraria o della cassetta ossario. In ogni caso nessun loculo o celletta occupati da feretri o cassetine ossario o urne cinerarie deve rimanere aperto e in vista al pubblico.
3. Nei loculi singoli è permessa la tumulazione di un solo feretro e di cassetine ossario o urne cinerarie secondo lo spazio disponibile.
4. Nelle cellette ossario-cinerarie è concesso deporre nella medesima celletta più urne cinerarie e/o cassette ossario, secondo lo spazio disponibile.
5. Le dimensioni massime delle cassetine ossario sono le seguenti: lunghezza cm. 60, larghezza cm. 21 ed altezza cm. 22.
6. Le urne cinerarie possono avere le seguenti dimensioni massime: lunghezza cm. 60, larghezza cm. 21 ed altezza cm. 22.
7. Non è ammessa l'estumulazione di salme e la successiva inumazione in un campo di mineralizzazione allo scopo di rendere possibile la sepoltura di un altro defunto prima della scadenza della concessione. L'estumulazione è consentita ove la salma sia avviata alla cremazione.

CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 56 – Esumazioni ordinarie

1. Il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni. Tutte le esumazioni eseguite dopo questo periodo sono esumazioni ordinarie e vengono regolate con ordinanza del Sindaco in base alla necessità di nuove inumazioni. Le esumazioni sono ordinarie quando si fanno allo scadere del periodo normale di rotazione e devono seguire in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupati.
2. L'ufficio predispone annualmente l'elenco dei defunti da esumare in via ordinaria, suddiviso per cimitero. Il suddetto elenco rimane depositato presso gli uffici a disposizione del pubblico.
3. L'ufficio comunale avverte per iscritto, con congruo anticipo, i famigliari dei defunti, se conosciuti o se reperibili con ricerche presso l'anagrafe comunale. L'avviso è diretto al parente più prossimo che avrà l'onere di avvertire anche gli altri famigliari interessati. Chi intende recuperare i resti del proprio defunto, per trasferirli ad un altro tipo di sepoltura, deve richiederlo all'ufficio comunale entro il termine indicato nell'avviso.
4. Le esumazioni possono essere effettuate in tutti i mesi dell'anno.
5. La mineralizzazione delle salme è compiuta quando sono rinvenute unicamente le ossa. L'accertamento è compiuto dall'incaricato del servizio.
6. Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, il resto mortale potrà:
 - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere ove rimarrà per il tempo indicato al comma 8 e comunque per il tempo sufficiente al completamento del processo.
 - b) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.
7. Per i resti mortali da reinumare è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.
8. Il tempo di reinumazione viene stabilito in:
 - a) cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
 - b) due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.
9. Le ossa rinvenute vengono trasferite in modo indistinto nell'ossario Comune del cimitero frazionale, ove presente, oppure in quello del cimitero principale di Creto, salvo richiesta di altra destinazione dei resti.
10. Alle operazioni di esumazione possono assistere unicamente i famigliari del defunto e i loro accompagnatori: le persone estranee sono allontanate dal personale cimiteriale.
11. I resti del feretro e degli indumenti sono smaltiti secondo le norme riguardanti lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali.

Articolo 57 – Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie sono quelle effettuate prima della scadenza del periodo decennale di inumazione. Salvo che per quelle disposte dall'Autorità giudiziaria, le esumazioni sono autorizzate dal Sindaco su richiesta dei famigliari per il trasferimento della salma ad altra sepoltura o per la cremazione della stessa. Se la causa di morte è stata una malattia infettiva diffusiva devono essere osservate le specifiche disposizioni di legge a riguardo secondo quanto prescritto dall'Autorità sanitaria preposta.
2. Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre a meno che il

Regolamento di igiene comunale consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati; La relativa richiesta è presentata al competente ufficio comunale e nella stessa viene specificata la destinazione della salma.

3. I feretri contenenti le salme possono essere usati per il trasferimento all'interno dello stesso cimitero quando in buono stato di conservazione e quando la traslazione avvenga senza alcun pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica.
4. Per i trasporti in altro cimitero o fuori Comune, a meno che il feretro non sia in ottime condizioni, questo deve essere sostituito con altro idoneo. Per i trasporti fuori Comune in tutti i casi è applicata la cassa di zinco anche esterna a quella di legno, a meno che non si proceda alla sostituzione della cassa e all'utilizzo dell'apposito manufatto denominato "barriera".

Articolo 58 – Estumulazioni

1. Le estumulazioni dei feretri si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, indipendentemente dalla durata della concessione, dopo una permanenza in tumulo non inferiore a 20 anni; sono straordinarie tutte le altre.
3. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione ed anch'esse sono regolate con ordinanza del Sindaco.
4. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, se non completamente scheletrizzati devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
5. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni oppure di due anni se trattate con particolari sostanze biodegradanti favorevoli la ripresa dei processi di scheletrizzazione.
6. Qualora le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione può provvedersi all'immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere dell'APSS.
7. L'ufficio comunale avverte per iscritto, con congruo anticipo, i famigliari dei defunti, se conosciuti o se reperibili con ricerche presso l'anagrafe comunale. L'avviso è diretto al parente più prossimo che avrà l'onere di avvertire anche gli altri famigliari interessati.
8. Su richiesta scritta dei famigliari, da formulare entro i tempi indicati nell'avviso, le salme estumulate potranno essere avviate a cremazione. In tale caso le spese sono completamente a carico dei richiedenti.

Articolo 59 – Divieto apertura feretri

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

Articolo 60 – Ossario e cinerario Comune

1. Nei cimiteri di Creto, Por e Prezzo sono presenti un ossario e un cinerario comuni per la conservazione:
 - di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni;
 - di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali i famigliari o gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione;
2. Il cinerario e l'ossario Comune sono costruiti sotto il livello del suolo e realizzati in modo che le ceneri o le ossa introdotte siano sottratte alla vista del pubblico.

3. Per consentire un migliore e razionale utilizzo dell'ossario Comune, le ossa contenute vengono periodicamente avviate alla calcinazione collettiva.

Articolo 61 – Oggetti da recuperare

1. Al momento della presentazione della domanda di esumazione o di estumulazione il richiedente è invitato a dichiarare se sussiste la possibilità di rinvenire oggetti preziosi o ricordi personali. Se tali oggetti vengono rinvenuti, essi sono consegnati al richiedente con redazione di apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al richiedente stesso e l'altro conservato agli atti dell'ufficio competente.
2. Tutti gli oggetti preziosi e ricordi personali non richiesti dai famigliari seguono la destinazione della salma.
3. Del rinvenimento viene comunque redatto un verbale che viene conservato agli atti dell'ufficio competente. È fatto assoluto divieto al personale incaricato delle operazioni cimiteriali di trattenere per sé gli oggetti di cui al presente articolo.

Articolo 62 – Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri di averne titolo entro 10 giorni antecedenti alle operazioni d'esumazione o alla scadenza della concessione, passano in proprietà del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri ovvero può, se possibile, procedere alla loro alienazione o diversamente disporre la demolizione e l'avvio allo smaltimento. Le aree o le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
3. Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Articolo 63 – Caso di morte per malattia infettiva

1. È proibita l'esumazione del cadavere di individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che l'APSS abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Articolo 64 – Divieto di intervento sulle salme

1. È vietato eseguire alle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria o all'APSS chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

CAPO V – CREMAZIONI

Articolo 65 – Cremazione di cadaveri, di resti mortali e di parti anatomiche riconoscibili

1. La cremazione è regolamentata dalla Legge 30 marzo 2001 nr. 130 e dalla L.P. 20.06.2008

- nr. 7.
2. L'autorizzazione alla cremazione, come previsto dall'art. 2 della L.P. 20.06.2008, n. 7, spetta all'ufficio competente del Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto.
 3. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito:
 - a) certificato in carta libera del medico curante o medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
 - b) in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'Autorità giudiziaria, il nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
 4. In mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra manifestazione di volontà da parte del defunto, si fa riferimento alla volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficio competente del Comune di decesso.
 5. La cremazione dei resti mortali e resti ossei e la destinazione delle ceneri è autorizzata dal competente ufficio comunale previa acquisizione, nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445 e ss.mm., dell'assenso del coniuge, o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficio competente del Comune.
 6. Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività. In tali casi è compito dell'APSS segnalare al Comune, preventivamente alla cremazione, tali eccezionali circostanze.
 7. L'onere per la cremazione dei resti mortali o resti ossei sono a carico del Comune nei casi di persona sconosciuta, indigente o per disinteresse da parte dei famigliari.

Articolo 66 – Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte.
2. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'Autorità sanitaria. Il Comune che autorizza il trasporto è tenuto a comunicarlo al Comune di destinazione per le necessarie registrazioni.

Articolo 67 – Destinazione delle ceneri

1. La diretta relazione tra le ceneri e la salma è assicurata dall'apposizione sulla bara, prima della cremazione, dei dati identificativi del defunto.
2. Le ceneri derivanti da cremazione possono essere, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 7/2008:
 - a) disperse, con le modalità indicate nell'articolo 69;
 - b) conservate in un'urna sigillata, che è alternativamente:
 - tumulata in cimitero;
 - interrata in cimitero;
 - oggetto di affidamento.
3. Qualora la famiglia non abbia scelto nessuna delle destinazioni citate, le ceneri vengono disperse in apposito manufatto presente in ciascun cimitero.
4. Analogamente si procede per le ceneri derivanti da cremazione di inconsunti disposte d'ufficio dal Comune.

Articolo 68 – Affidamento familiare delle ceneri

1. Sulla base di manifestazione di volontà del defunto, o su richiesta dei famigliari secondo quanto previsto per l'autorizzazione alla cremazione, l'urna contenente le ceneri può essere oggetto di affidamento familiare per la conservazione presso l'abitazione privata all'interno del territorio comunale.
2. Il Comune autorizza l'affidamento dell'urna contenente le ceneri del defunto annotando su apposito registro le generalità del soggetto affidatario, quelle del defunto e luogo di conservazione delle stesse, nonché le eventuali variazioni.
3. Il soggetto affidatario è tenuto a conservare l'urna cineraria in luogo idoneo e ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantirne l'integrità.
4. Il Comune può disporre in qualsiasi momento i controlli necessari accertanti il rispetto delle prescrizioni d'ufficio.
5. In qualsiasi momento l'affidatario, o suoi eredi, possono rinunciare all'affidamento delle ceneri riconsegnandole al Comune per essere tumulate previa concessione, inumate o disperse nel cinerario Comune; la suddetta circostanza viene annotata nell'apposito registro di cui al precedente comma 2.
6. Nel caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna in un domicilio privato è tenuto a consegnarla al Comune.
7. Se il luogo di conservazione dell'urna contenente le ceneri è diverso del Comune di decesso quest'ultimo ne autorizza il trasporto al Comune di destinazione il quale provvede a formalizzare l'affidamento.
8. La richiesta di affidamento dovrà contenere almeno i seguenti dati:
 - a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
 - b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
 - c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione comunale;
 - d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'Amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto;
 - e) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - g) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
 - h) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Articolo 69 – Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è disciplinata dalla legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7.
2. E' consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da un'altra dichiarazione scritta. L'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dal Comune dove è prevista la dispersione.
3. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà scritta dal defunto. Se la manifestazione di volontà non indica il soggetto incaricato, le ceneri sono disperse nell'ordine:
 - a) dal coniuge;
 - b) da un altro familiare o da un altro soggetto avente diritto in base alla normativa statale;
 - c) dall'esecutore testamentario o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.

4. La dispersione delle ceneri può essere effettuata all'interno del cimitero nel cinerario Comune o apposite aree a ciò destinate, e in natura secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7.
5. La persona incaricata alla dispersione in natura è tenuta ad attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale il luogo, il giorno e l'ora dell'avvenuta dispersione, nonché a restituire al Comune l'urna vuota o dichiararne il regolare smaltimento o la conservazione della stessa.
6. La dispersione all'interno delle aree cimiteriali si effettua nel cinerario Comune o in apposita area a ciò destinata, previa autorizzazione del Sindaco.

Articolo 70 – Verbale consegna urne cinerarie

1. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle Leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 deve risultare da apposito verbale in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna (ovvero dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri) e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.

Articolo 71 – Deposito temporaneo dell'urna cineraria destinata alla dispersione

1. L'urna cineraria contenenti ceneri destinate alla dispersione in natura che non possono essere immediatamente disperse a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di spargimento per condizioni meteorologiche avverse o per chiusure stagionali di strade, potranno essere temporaneamente depositate nel cimitero di Creto.
2. Il deposito temporaneo dovrà essere preventivamente autorizzato dal Sindaco e sarà rilasciato dopo l'acquisizione della domanda di autorizzazione alla dispersione e del pagamento della tariffa stabilita dall'Amministrazione comunale.
3. L'urna verrà depositata in una nicchia cineraria per il tempo massimo di un anno decorrente dalla data di rilascio dell'autorizzazione temporanea al deposito.
4. L'urna cineraria temporanea sarà collocata nell'ultima fila a destra dell'area dove sono poste le cellette cinerarie.
5. La tariffa per il deposito temporaneo potrà essere aggiornata, qualora necessario, con provvedimento della Giunta Comunale.

CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 72 – Disciplina dell'ingresso

1. L'accesso al cimitero è consentito, di norma, solamente ai pedoni e ai mezzi speciali delle persone con disabilità o con difficoltà deambulatoriale.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) a coloro che sono accompagnati da animali ad eccezione dei cani guida;
 - b) alle persone che con atteggiamenti o comportamenti poco consoni disturbano la quiete o offendono la sacralità del luogo;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno dei cimiteri attività di questua.

Articolo 73 – Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in particolare:
 - a) tenere contegno chiassoso o turbare il libero svolgimento dei cortei, di riti religiosi o di commemorazioni d'uso oppure disturbare in qualsiasi modo i visitatori;
 - b) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti e lapidi oppure gettare fiori

- appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve o qualsiasi altro materiale sui tumuli;
- c) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - d) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - e) tenere un comportamento o svolgere azioni diverse dalle precedenti che potrebbero arrecare offesa alla sacralità dei luoghi.

Articolo 74 – Cura e pulizia dei viali

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel migliore ordine; così nei campi comuni l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata. Le ossa eventualmente scoperte saranno raccolte e depositate nell'ossario.

Articolo 75 – Deterioramento delle lapidi

1. Se le lapidi, le croci, i cippi, le lastre etc. per il tempo e per le intemperie venissero a cedere e non potessero più essere rimessi a posto, saranno rimossi a cura del Comune per essere distrutti, qualora previo avviso non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Articolo 76 – Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Per le celebrazioni che possono dal luogo alla presenza di un significativo numero di persone deve essere dato preventivo avviso al Comune.

Articolo 77 – Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio, previa diffida, i monumenti, le lapidi, i copritomba o altri addobbi indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Senza alcun avviso saranno rimossi dalle tombe tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. Gli ornamenti floreali devono essere adeguatamente curati dagli interessati e devono essere tolti non appena avvizziti. Il personale comunale ha facoltà di provvedervi direttamente in caso di negligenza degli interessati.

Articolo 78 – Epigrafi, monumenti, ornamenti e piante sulle tombe

1. Sulle sepolture possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli nel rispetto delle modalità di seguito indicate:
 - a) Sulla sepoltura potrà essere posta una lapide, croce o monumento a discrezione dell'interessato sia per quanto riguarda la forma che il materiale con una superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa stessa e caratteristiche che non devono superare le seguenti: altezza dal piano del cimitero cm. 100, larghezza cm. 60, lunghezza cm. 160.
 - b) Sulle cellette per cassetine ossario o per urne cinerarie la lapide da utilizzare sarà quella già esistente posta a chiusura provvisoria di dette cellette. Su tali lapidi dovranno essere riportati nome e cognome del defunto e le date di nascita e di morte. Su queste lapidi potranno essere fissati unicamente: una lampada votiva, un portafiori della tipologia uniformata e portafotografie. La scritta sulla lapide, la posa dei portafiori, della lampada votiva e del portafotografie sono a carico del concessionario delle cellette. La tipologia della scritta sulla lapide dovrà essere uniformata alla tipologia fissata nell'allegato al presente Regolamento.

Non è consentito posare fiori, lumini o altri ornamenti alla base delle cellette.

- c) Sui loculi già esistenti per tumulazioni private devono essere poste lapidi a cura e spese del concessionario. Su tali lapidi sono riportati nome e cognome, data di nascita e data di morte del defunto e fotografia.

Non è consentito posare fiori, lumini o altri ornamenti alla base dei loculi.

- d) Sulle tombe sarà possibile la posa di arbusti che abbiano un'altezza massima fuori terra di cm. 80 e comunque tali da non intralciare il passaggio fra le tombe.
- e) Sui muri perimetrali dei cimiteri, di norma, è vietata la collocazione di nuove lapidi, salvo casi particolari di lapidi di valore storico o di personalità emerite, previa autorizzazione del Sindaco.

Articolo 79 – Obblighi del Comune e del personale addetto ai cimiteri

1. L'Amministrazione comunale risponde dei danni arrecati direttamente dal proprio personale durante l'esecuzione di operazioni cimiteriali o comunque di lavori di pulizia e manutenzione dei cimiteri verso monumenti funebri, lapidi, targhe ed ornamenti degli stessi.
2. È dovere del personale adoperarsi, affinché i lavori siano eseguiti con la massima cautela e rispetto dei manufatti funebri, mettendo in atto qualsiasi accorgimento idoneo per evitare danneggiamenti o imbrattamenti.
3. Le lapidi dei campi comuni che, in seguito ad assestamento naturale del terreno manifestano dei cali e delle rotture, sono sistemate e riparate a cura e spese dei proprietari, senza nessun coinvolgimento oneroso dell'amministrazione comunale, spettando unicamente agli addetti comunali il compito del riporto di terreno ove occorre.
4. Il personale addetto ai cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento e a segnalare all'ufficio competente eventuali comportamenti difformi. Il personale addetto ai cimiteri è tenuto a:
 - mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla sacralità del luogo;
5. Al personale suddetto è vietato:
 - eseguire all'interno dei cimiteri attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro sia al di fuori di esso, che non siano connesse ad attività di inumazione/esumazione, tumulazione/estumulazione;
 - trattene per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Articolo 80 – Senso comunitario della morte

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di affidamento dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, potrà essere realizzata nel cimitero apposita targa collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto. L'inserimento del nominativo del defunto all'interno di tale targa è a carico del richiedente.
2. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri, purché si svolgano in forma privata e rispettosa del decoro e compostezza del caso.

TITOLO III – CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 81 – Sepolture private

1. La sepoltura privata è lo spazio cimiteriale concesso a una persona fisica, affinché questa ne usufruisca per la collocazione dei defunti della propria famiglia.
2. Le sepolture private consistono in:

- a) Tombe di famiglia, costituite da un insieme di più loculi inseriti in un manufatto edilizio. Le tombe di famiglia sono concesse a una persona fisica affinché questa ne usufruisca per la collocazione dei defunti della propria famiglia.
 - b) Loculi singoli, inseriti in un manufatto edilizio, dove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione, per i quali la concessione è nominativa del defunto e viene rilasciata solo al momento della tumulazione. Nei loculi possono essere poste anche urne cinerarie o cassetine ossario senza aggravii di concessione. E comunque alla scadenza dell'originaria concessione anche l'urna cineraria o la cassetina sarà rimossa.
 - c) Cellette: loculi di dimensioni contenute ove tumulare cassetine ossario o urne cinerarie.
- Nelle planimetrie allegate al presente Regolamento sono indicati i luoghi e i numeri di loculi per le tumulazioni, le aree per le sepolture private e le cellette ossario-cinerarie da concedere ai richiedenti.
3. Tutte le concessioni sono a tempo determinato secondo durate in seguito stabilite.

Articolo 82 – Concessione cimiteriale

1. L'area cimiteriale è demanio comunale; l'assegnazione di sepolture private è effettuata mediante il provvedimento amministrativo denominato concessione cimiteriale.
2. Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare la sepoltura per un periodo di tempo prestabilito e alle condizioni stabilite dal presente Regolamento, rimanendo integro il diritto di proprietà del Comune.
3. Il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità. Esso è circoscritto alla possibilità di usufruire della sepoltura privata per la collocazione dei defunti della famiglia del concessionario, individuata secondo i criteri stabiliti dagli articoli seguenti.
4. Si intende per concessionario della sepoltura privata la persona fisica che ha presentato la richiesta di concessione e che ha provveduto al pagamento della tariffa ed al cui nome è stato quindi rilasciato l'atto di concessione.
5. Il concessionario e gli aventi diritto hanno l'obbligo di rispettare rigorosamente le modalità di utilizzo della concessione, secondo le norme del presente Regolamento e le modalità indicate nel provvedimento di concessione.
6. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa stabilita dal Comune.

Articolo 83 – Procedure di rilascio della concessione

1. Per ottenere una concessione cimiteriale deve essere presentata richiesta (in carta legale) all'ufficio competente precisando le generalità del richiedente.
2. Le sepolture private vengono concesse ai richiedenti seguendo l'ordine dei loculi disponibili partendo in alto a sinistra e seguendo le fila in successione senza soluzione di continuità fino al completamento del settore dei loculi.
3. Le cellette per ossari e urne cinerarie non possono essere concesse a persone viventi.

Articolo 84 – Schema di contratto tipo della concessione

1. Ogni concessione cimiteriale redatta in scrittura privata deve risultare da apposito atto predisposto secondo lo schema di contratto-tipo allegato al presente Regolamento e depositato presso il Comune.

Articolo 85 – Subentro nelle concessioni

1. Se il richiedente la concessione decede prima del rilascio dell'atto di concessione può subentrare, su richiesta, il coniuge o, in subordine, uno dei successibili ex lege. Se il

concessionario decede nel corso della concessione gli subentra il primo successibile ex lege; se sono più di uno essi devono designare uno di loro quale rappresentante Comune e quale unico soggetto legittimato a esercitare i diritti derivanti dalla concessione. Se il rappresentante Comune non viene designato, si presume che il concessionario sia nell'ordine:

- il coniuge;
 - il figlio più anziano;
 - il discendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - il fratello o la sorella più anziano;
 - il parente più prossimo più anziano.
2. Al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente Regolamento ed egli rappresenta al contempo l'unico interlocutore nei confronti dell'ufficio competente e l'unico titolato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo della tomba in caso di disaccordo tra parenti.

Articolo 86 – Decadenza della concessione e procedura

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei casi seguenti:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia stata oggetto di lucro e di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione fra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c) quando le urne cinerarie e l'ossario privato vengano lasciati in stato di inequivocabile abbandono, per incuria o per morte degli aventi diritto;
 - d) quando, trascorso il termine di un anno dall'avviso del Comune, gli interessati non abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione;
 - e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione e nel presente Regolamento.
2. Nei casi sub a) e sub b) la decadenza viene pronunciata previa comunicazione dell'avvio del procedimento. Negli altri casi viene dichiarata previa diffida al concessionario a provvedere all'adempimento degli obblighi entro il termine massimo di 30 giorni. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata per 30 giorni consecutivi all'albo telematico.
3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte dell'ufficio competente. Ai concessionari decaduti o altri aventi titolo non spetta alcun indennizzo o rimborso.

Articolo 87 – Revoca della concessione e procedura

1. La concessione può essere revocata qualora sussistano motivi rilevanti di interesse pubblico connessi con la funzionalità dei servizi cimiteriali ed in caso di ampliamento e modificazione topografica del cimitero.
2. La revoca viene pronunciata dal Sindaco previa comunicazione dell'avvio del procedimento. La concessione viene trasferita per il tempo residuo spettante in altra sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero. Le spese per la traslazione dei defunti e per il trasferimento dei monumenti sono a carico del Comune.

Articolo 88 – Rinuncia alla concessione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione dei loculi e delle cellette per urne cinerarie e per ossario occupate quando le ceneri ed i resti umani sono trasferiti in altra sede;
2. In tal caso, al concessionario non spetterà alcun rimborso.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 89 – Durata e modalità di concessione dei loculi

1. I loculi sono capaci di un solo feretro e di cassetine ossario o urne cinerarie secondo lo spazio disponibile.
2. La concessione individuale avviene all'atto della morte, su richiesta dei famigliari e ha la durata di anni 30 dalla data del decesso.
3. La concessione dei loculi deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.
4. Ove lo spazio lo consente, qualora nel loculo già in concessione venga richiesta la tumulazione di un'ulteriore urna cineraria o cassetina ossario, la durata della concessione decorre dalla data di deposizione della prima tumulazione effettuata. Delle successive tumulazioni verrà fatta menzione nella prima concessione.
5. Le tariffe di concessione riguardanti i commi precedenti, sono fissati secondo i criteri di cui all' art. 6 del presente Regolamento.
6. Le tumulazioni successive alla prima non sono soggette al pagamento del canone di concessione.
7. L'assegnazione dei loculi richiesti avviene a cura del custode, che dovrà seguire l'ordine cronologico senza soluzione di continuità per ogni riquadro.
8. La concessione non potrà essere rinnovata alla scadenza.
9. La collocazione del feretro nel loculo concesso avverrà a cura del custode del cimitero che vi provvederà con idonea attrezzatura.
10. In casi particolari di interesse pubblico, di volta in volta valutati dall'Amministrazione comunale, sarà possibile per la stessa derogare ai commi precedenti per la concessione dei loculi.

Articolo 90 – Durata e modalità di concessione delle cellette ossario-cinerarie

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di cellette ossario per la raccolta di resti mortali individuali e cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri individuali.
2. La concessione delle cellette ossario-cinerarie deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.
3. Le cellette ossario-cinerarie saranno concesse all'atto della cremazione di salme o di esumazione dei resti mortali su domanda dei famigliari o eredi, seguendo la numerazione delle cellette stesse.
4. Le cellette per urne cinerarie e per ossari possono essere concesse per i resti di un solo soggetto.
5. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 dalla data della tumulazione delle ceneri o dei resti mortali per la quale la celletta è stata concessa.
6. La concessione non potrà essere rinnovata alla scadenza.
7. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso della celletta ossario-cineraria facendo porre le ceneri nel cinerario Comune e i resti nell'ossario Comune salvo diversa richiesta scritta del concessionario sulla destinazione dei resti e delle ceneri.
8. Le tariffe di concessione riguardanti i commi precedenti, sono fissati secondo i criteri di cui all' art. 6 del presente Regolamento.
9. Con le estumulazioni ordinarie le cellette liberate si utilizzano per nuove tumulazioni.
10. La concessione delle cellette ossario e cinerarie possono essere revocate in qualsiasi momento, anche prima della scadenza, in caso di pubblico interesse da comprovarsi motivatamente nell'atto di revoca. In caso di revoca il concessionario ha soltanto diritto ad ottenere il gratuito trasferimento della cassetta ossario o urna cineraria all'ossario o cinerario Comune salvo richiesta di affidamento delle ceneri con le modalità previste dall'articolo 68.
11. Solo per i contratti già in essere alla data di approvazione del presente Regolamento e della durata di 15 anni, alla scadenza degli stessi verrà data la possibilità al concessionario di

rinnovare per ulteriori 15 anni la concessione con richiesta scritta e pagamento della tariffa fissata dall'Amministrazione comunale.

Articolo 91 – Durata della concessione nel caso di tumulazione di ulteriori urne cinerarie nella medesima cella ossario o cineraria

1. Nelle cellette cinerarie o ossario già date in concessione nelle quali venga richiesta la tumulazione di un'altra urna cineraria, la scadenza della concessione è la medesima della prima concessione.
2. La tumulazione di urne cinerarie in cellette già occupate da altri resti o ceneri è soggetto a menzione nella prima concessione.
3. Le tumulazioni successive alla prima non sono soggette al pagamento del canone di concessione.

Articolo 92 – Durata e modalità di concessione delle tombe di famiglia

1. Per le tombe di famiglia valgono le concessioni già in atto e comunque – se non espressamente e diversamente previsto nelle originarie concessioni – la durata è fissata in 99 anni dalla loro costituzione o dalla costruzione della tomba di famiglia. Eventuali situazioni pregresse non regolate da concessioni dovranno essere normalizzate con nuove concessioni in conformità al presente articolo.
2. Nelle sepolture private hanno diritto di essere sepolti i componenti di una sola famiglia. La famiglia avente diritto viene individuata con riferimento alla figura dell'intestatario della sepoltura. È intestatario della sepoltura la persona, anche già defunta, che tale viene indicata dal concessionario sull'atto di concessione. È ammessa l'indicazione di un solo intestatario che va comunque individuato nella persona stessa del concessionario o fra i suoi parenti in linea retta. In relazione alla figura dell'intestatario, l'insieme delle persone legate da vincoli di parentela o affinità che acquisiscono con il rilascio della concessione il diritto alla sepoltura privata è il seguente: l'intestatario e i sui ascendenti e discendenti in linea retta; il coniuge, con i suoi genitori; i coniugi dei discendenti.
3. Il primo concessionario può, all'atto della concessione o anche con atto successivo, escludere dal diritto di sepoltura gli affini sopra indicati. Tale facoltà non è concessa ai concessionari subentranti. I concessionari, sia originali che subentranti, possono estendere il diritto di sepoltura ad altri parenti o affini fino al 6° grado compreso e possono altresì riservare un posto a determinati famigliari.
4. Il concessionario, nell'atto di concessione o con atto successivo, può richiedere la sepoltura della salma di una persona estranea alla famiglia dell'intestatario, ma che sia stata convivente con membri della famiglia o che abbia acquisito verso di essa particolari benemeritenze. Le benemeritenze acquisite e la convivenza devono essere attestate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. L'amministrazione può accertare la veridicità della dichiarazione; in caso di dichiarazione falsa revoca il permesso di sepoltura e provvede all'inumazione della salma in campo Comune, il tutto a spese del concessionario e con l'applicazione di una penalità pari al 50% delle spese stesse.
5. La sepoltura è comunque condizionata alla capienza della sepoltura stessa.
6. Alla scadenza della concessione delle tombe di famiglia, le stesse resteranno nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 93 – Manutenzione

1. La sepoltura privata deve essere contestualmente tenuta in condizione di decoro e pulizia a cura del concessionario il quale deve, in particolare, adempiere alle prescrizioni che il Comune ritenga di dover impartire.

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 94 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Il presente Regolamento si applica dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Da tale data cesseranno di avere vigore i regolamenti degli ex Comuni di Pieve di Bono e Prezzo approvati rispettivamente con deliberazione consiliare n. 14 del 22.03.2005, (modificato con deliberazione consiliare n. 14 del 11.06.2015) e con deliberazione consiliare n. 11 del 29.06.2004.

Articolo 95 – Disposizione transitoria

1. Solo per i contratti già in essere alla data di approvazione del presente Regolamento e della durata di 15 anni, alla scadenza degli stessi verrà data la possibilità al concessionario di rinnovare per ulteriori 15 anni la concessione con richiesta scritta e pagamento della tariffa fissata dall'Amministrazione comunale.

Articolo 96 – Controllo e sanzioni

1. Il Comune vigila e controlla l'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento, comminando le sanzioni stabilite da leggi e regolamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 107 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 21 luglio 1961, n. 603 e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Chi dovesse realizzare nei cimiteri opere che contrastino con il presente Regolamento sarà invitato a ripristinare entro 30 giorni quanto previsto dalle norme regolamentari. Nel caso non venga provveduto da parte degli interessati, interverrà direttamente il Comune addebitandone le spese agli eredi.

Articolo 97 – Norma finale e di rinvio

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si richiamano le norme contenute nel Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel Testo Unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 nonché le norme di polizia mortuaria e di igiene e sanità vigenti.

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI	1
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	1
Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	1
Articolo 2 – Competenze	1
Articolo 3 – Gestione dei servizi e responsabilità	1
Articolo 4 – Servizi gratuiti ed a pagamento	2
Articolo 5 – Servizi per gli sconosciuti o per i quali vi sia disinteresse	2
da parte dei famigliari e per gli indigenti	2
Articolo 6 – Tariffe	2
Articolo 7 – Atti a disposizione del pubblico	2
Articolo 8 – Atti riservati	2
Articolo 9 – Lutto cittadino ed esequie pubbliche	3
Articolo 10 – Autorizzazione al seppellimento	3
Articolo 11 – Feti, prodotti abortivi e nati morti	3
Articolo 12 – Registro autorizzazioni al seppellimento	4
Articolo 13 – Controllo dei registri	4
CAPO II – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI	4
Articolo 14 – Denuncia di morte	4
Articolo 15 – Notizie di morte	5
Articolo 16 – Doveri dei medici	5
Articolo 17 – Casi di morte su suolo pubblico	5
Articolo 18 – Rinvenimento parti di cadavere	6
Articolo 19 – Medico necroscopo	6
Articolo 20 – Morte presumibilmente non dovuta a causa delittuosa	6
Articolo 21 – Morte presumibilmente dovuta a causa delittuosa	6
CAPO III – DEPOSITI E PERIODO DI OSSERVAZIONE, OBITORI E CAMERE ARDENTI	6
Articolo 22 – Depositi di osservazione, obitori e camere ardenti	6
Articolo 23 – Periodo di osservazione	7
Articolo 24 – Caso di morte improvvisa	7
Articolo 25 – Caso di morte per malattia infettiva	7
Articolo 26 – Cadaveri ricevibili nel deposito di osservazione	8
Articolo 27 – Assistenza e sorveglianza	8
CAPO IV – FERETRI	8
Articolo 28 – Deposizione della salma nel cofano funebre	8
Articolo 29 – Verifica e chiusura feretri	8
Articolo 30 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	8
Articolo 31 – Piastrina di riconoscimento	9
CAPO V – TRASPORTI FUNEBRI	9

Articolo 32 – Definizione del trasporto funebre	9
Articolo 33 – Autorizzazione al trasporto.....	10
Articolo 34 – Modalità dei trasporti.....	10
Articolo 35 – Carri funebri e autorimesse.....	10
Articolo 36 – Cortei e cerimonie funebri	10
Articolo 37 – Trasporti extra comunali	10
Articolo 38 – Trasporti da e per l'estero e da e per comuni distanti più di Km. 100	11
Articolo 39 – Richiamo alla convenzione internazionale di Berlino.....	11
Articolo 40 – Trasporto di ceneri e resti	12
TITOLO II – CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE	12
CAPO I – CIMITERI.....	12
Articolo 41 – Cimiteri comunali e vigilanza.....	12
Articolo 42 – Ammissione nei cimiteri comunali	12
CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI	13
Articolo 43 – Disposizioni generali	13
Articolo 44 – Destinazioni cimiteriali	13
CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE	14
Articolo 45 – Inumazione	14
Articolo 46 – Fosse singole.....	14
Articolo 47 – Modalità di sepoltura per inumazione.....	14
Articolo 48 – Interramento di urne cinerarie	14
Articolo 49 – Interramento resti mortali	15
Articolo 50 – Durata dell'interramento di urne cinerarie e resti mortali	15
Articolo 51 – Fiori, aiuole e arbusti.....	15
Articolo 52 – Cippo	15
Articolo 53 – Cippi per indigenti	16
Articolo 54 – Procedura per inadempienti	16
Articolo 55 – Tumulazione	16
CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	17
Articolo 56 – Esumazioni ordinarie	17
Articolo 57 – Esumazioni straordinarie	17
Articolo 58 – Estumulazioni	18
Articolo 59 – Divieto apertura feretri	18
Articolo 60 – Ossario e cinerario Comune	18
Articolo 61 – Oggetti da recuperare	19
Articolo 62 – Disponibilità dei materiali	19
Articolo 63 – Caso di morte per malattia infettiva.....	19
Articolo 64 – Divieto di intervento sulle salme.....	19
CAPO V – CREMAZIONI.....	19
Articolo 65 – Cremazione di cadaveri, di resti mortali e di parti anatomiche riconoscibili	19

Articolo 66 – Urne cinerarie	20
Articolo 67 – Destinazione delle ceneri	20
Articolo 68 – Affidamento familiare delle ceneri	20
Articolo 69 – Dispersione delle ceneri.....	21
Articolo 70 – Verbale consegna urne cinerarie	22
Articolo 71 – Deposito temporaneo dell'urna cineraria destinata alla dispersione	22
CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI	22
Articolo 72 – Disciplina dell'ingresso.....	22
Articolo 73 – Divieti speciali	22
Articolo 74 – Cura e pulizia dei viali	23
Articolo 75 – Deterioramento delle lapidi	23
Articolo 76 – Riti funebri	23
Articolo 77 – Materiali ornamentali.....	23
Articolo 78 – Epigrafi, monumenti, ornamenti e piante sulle tombe.....	23
Articolo 79 – Obblighi del Comune e del personale addetto ai cimiteri.....	24
Articolo 80 – Senso comunitario della morte.....	24
TITOLO III – CONCESSIONI CIMITERIALI	24
CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE	24
Articolo 81 – Sepolture private.....	24
Articolo 82 – Concessione cimiteriale	25
Articolo 83 – Procedure di rilascio della concessione	25
Articolo 84 – Schema di contratto tipo della concessione	25
Articolo 85 – Subentro nelle concessioni	25
Articolo 86 – Decadenza della concessione e procedura.....	26
Articolo 87 – Revoca della concessione e procedura	26
Articolo 88 – Rinuncia alla concessione	26
Articolo 89 – Durata e modalità di concessione dei loculi	27
Articolo 90 – Durata e modalità di concessione delle cellette ossario-cinerarie	27
Articolo 91 – Durata della concessione nel caso di tumulazione di resti ossei o urne cinerarie nella medesima cella ossario o cineraria.....	28
Articolo 92 – Durata e modalità di concessione delle tombe di famiglia	28
Articolo 93 – Manutenzione	28
TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI	29
Articolo 94 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento.....	29
Articolo 95 – Disposizione transitoria.....	29
Articolo 96 – Controllo e sanzioni	29
Articolo 97 – Norma finale e di rinvio	29